




CC 2.18.2/912/2016/x



Proposta di ordine del giorno al Consiglio regionale n° 209

OGGETTO: Deliberazione legislativa 26 ottobre 2016 recante “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” - Terreni collocati in aree montane e marginali: è necessaria la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro per ridurne la tariffa e semplificare la procedura di registrazione

Il Consiglio regionale

Premesso che

- la deliberazione legislativa relativa a “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”, approvata in sede legislativa dalla Commissione III nella seduta del 26 ottobre 2016, ha, tra le altre, la finalità di contrastare il frazionamento fondiario che rende poco redditizia la coltivazione e di promuovere il rilancio dell'attività agro-forestale nei territori montani e collinari, in modo da sostenerne lo sviluppo produttivo e turistico e limitarne l'abbandono;

considerato che

- particolarmente frequente nelle aree montane e marginali della nostra regione è il fenomeno dell'elevatissima parcellizzazione dei terreni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di appezzamenti di ridotte dimensioni e di scarsa capacità produttiva che vengono trasmessi di generazione in generazione per eredità e che spesso, nel corso del tempo, finiscono per essere abbandonati;
- lo scarso valore di tali terreni ne rende non soltanto difficile, ma anche e soprattutto poco conveniente la vendita a causa degli elevati costi connessi alla compravendita stessa, tra i quali figura l'imposta di registro;
- oltre alla componente economica rileva in negativo anche un aspetto di tipo burocratico connesso alla procedura di registrazione;

preso atto che

- il riferimento normativo in materia è costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- ai sensi dell'articolo 1 del testo unico, l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al testo unico medesimo, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione;
- con riferimento invece alla procedura di registrazione, a norma dell'articolo 9 del testo unico citato, è competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione;

sottolineato che

- per facilitare la compravendita dei terreni collocati in aree montane e marginali sopra ricordati occorrerebbe intervenire, da un lato, sull'ammontare dell'imposta di registro, dall'altro, sulla semplificazione della suddetta procedura di vendita e successiva registrazione, consentendo alle unioni montane di gestire direttamente la procedura stessa;

impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Parlamento ad intervenire a modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro per ridurne la tariffa relativamente ai terreni di ridotto valore catastale e dimensioni e di scarsa capacità produttiva collocati in aree montane e marginali, nonché per semplificare la procedura di vendita e registrazione consentendo alle unioni montane di gestire direttamente la procedura stessa.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento
trattato in conformità al provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n.
243 del 15 maggio 2014).